

VERBALE DI ACCORDO
Cassa integrazione guadagni in deroga per aziende plurilocalizzate
"COVID-19 Deroga"

Oggi 14 aprile 2020, alle ore 16.00, si sono incontrati in via telematica:

- la Società **Lush Italia S.r.l.**, con sede legale in Milano, via Atto Vannucci n. 13, P.IVA 12575920157, nella persona del legale rappresentante, Dott. Alessandro Andreanelli, del Dott. Michele Serafini, Direttore Amministrativo, e della Dott.ssa Sonia Avellino, Payroll Manager, assistiti dagli avvocati Vittorio De Luca e Alessandra Zilla (di seguito la "**Società**")

e

- **Filcams CGIL Nazionale**, rappresentata dalla Dott.ssa Vanessa Caccерini (di seguito "**Filcams**")
- **Fisascat CISL Nazionale**, rappresentata dalla Dott.ssa Elena Vanelli (di seguito "**Fisascat**"),
(di seguito, congiuntamente, le "**Parti**")

Premesso che

- la Società, operante nel settore del commercio al dettaglio di prodotti di cosmetica, con punti vendita dislocati in Lombardia, Liguria, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige (per le province di Trento e Bolzano), Toscana, Lazio, Campania e Puglia, con lettera del 7 aprile 2020, regolarmente pervenuta a tutti i destinatari, non potendo fruire delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, ha avviato la procedura di consultazione sindacale per l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 nonché dell'art. 17 del Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9 e dell'art. 2 del Decreto Interministeriale 24 marzo 2020, in quanto azienda "plurilocalizzata" con unità locali su più di 5 Regioni;
- la Società e le OO.SS. hanno concordato l'incontro del 14 aprile 2020, da svolgersi in via telematica, per l'esame congiunto, dovendosi considerare accentrate in tale unica sede "telematica" l'esame congiunto per ogni sede e punto vendita interessato dalla sospensione;
- la Società ha illustrato alle OO.SS. le ragioni che hanno determinato la richiesta di intervento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga (CIGD), con causale "COVID-19 Deroga" ai sensi dei citati Decreti Legge n. 18/2020 e n. 9/2020;
- nello specifico la Società ha precisato che, a fronte dell'emergenza pandemica in atto, è stata disposta la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, rendendosi, di conseguenza, necessaria l'adozione immediata di misure di sospensione temporanea del lavoro a salvaguardia del complessivo perimetro aziendale, mediante l'intervento di strumenti di integrazione salariale a decorrere dal 16 marzo 2020;
- le Parti hanno, pertanto, convenuto che il ricorso alla CIGD sia lo strumento necessario al fine di ridurre al minimo l'impatto sociale derivante dallo stato di crisi in atto presso l'azienda;
- la Società ha quindi illustrato il numero di lavoratori interessati nonché l'entità e la natura temporanea delle sospensioni dei rapporti di lavoro;
- le Parti hanno quindi avviato un percorso di verifica della situazione emergenziale e delle ragioni che hanno condotto la Società alla richiesta di intervento della CIGD.

Tutto ciò premesso si concorda quanto segue


1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.



Digitata qui

2. Al fine di superare la situazione temporanea di grave difficoltà causata dal virus COVID-19, non imputabile quindi né alla Società né ai lavoratori, le Parti concordano sul ricorso, per l'intera popolazione di dipendenti come indentificati al punto 7 che segue, alla CIGD con causale "COVID-19 Deroga", ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 nonché dell'art. 17 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 e dell'art. 2 del Decreto Interministeriale 24 marzo 2020.
3. Le Parti si danno atto che il ricorso all'ammortizzatore sociale di cui al punto 2 che precede è richiesto per la massima durata consentita dal Decreto Legge n. 9/2020 e dal Decreto Legge n. 18/2020, e/o da successivi provvedimenti, a decorrere dal 16.3.2020 fino al 31.8.2020, pari a:
 - n. 13 settimane, anche non consecutive, con sospensioni sino a zero ore e/o ad orario ridotto, per i lavoratori delle unità produttive site in Lombardia, Veneto e Emilia Romagna;
 - n. 9 settimane, anche non consecutive, con sospensioni sino a zero ore e/o ad orario ridotto, per i lavoratori delle unità produttive site in Liguria, Piemonte, Trentino Alto Adige (per le province di Trento e Bolzano), Toscana, Lazio, Campania e Puglia.
4. La richiesta di accesso alla CIGD verrà effettuata dalla Società per motivi coerenti a quelli ivi indicati e al fine di ottenere l'erogazione dell'integrazione salariale nella misura e con le modalità previste dalla legge.
5. Gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione in deroga saranno liquidati direttamente dall'Inps come previsto dall'art. 22 Decreto Legge n. 18/2020 e come precisato dalla Circolare Inps del 28 marzo 2020, n. 47.
6. La Società, alla data del 7 aprile 2020 – data di invio della comunicazione alle OO.SS. – aveva alle proprie dipendenze, esclusi i dirigenti, n. 450 dipendenti. Stante la richiesta retroattiva di fruizione dell'ammortizzatore sociale a far data dal 16 marzo 2020, i lavoratori per i quali verrà richiesta l'integrazione salariale sono pari a n. 477, comprensivi dei dipendenti che – successivamente al 16 marzo 2020 - hanno cessato la propria attività lavorativa per scadenza naturale dei relativi contratti.
7. Come precisato al punto 6 che precede, l'istanza di accesso alla CIGD sarà presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con le modalità previste dalla Circolare Ministeriale n. 8 dell'8.4.2020, per un numero massimo di 477 lavoratori, con sospensione fino ad un massimo di zero ore e/o ad orario ridotto, occupati presso le sedi e i punti vendita dislocati sul territorio nazionale e precisamente:
 - CAMPANIA n. 41 lavoratori
 - EMILIA ROMAGNA n. 24 lavoratori
 - LAZIO n. 133 lavoratori
 - LIGURIA n. 8 lavoratori
 - LOMBARDIA n. 133 lavoratori
 - PIEMONTE n. 24 lavoratori
 - PUGLIA n. 18 lavoratori
 - TOSCANA n. 37 lavoratori
 - TRENTINO n. 13 lavoratori
 - VENETO n. 46 lavoratori
8. Si segnala che, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020, tra i lavoratori indicati al punto 7 che precede, vi sono altresì dipendenti assunti nel periodo dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.




Digita qui il testo


9. La Società ridurrà l'orario / sospenderà / richiamerà i lavoratori in servizio compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e valutate le caratteristiche professionali dei lavoratori, nell'ambito della fungibilità delle mansioni svolte. Le decisioni della Società saranno comunicate – ove possibile - con un preavviso di 48 ore.
10. Compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e valutate le caratteristiche professionali dei lavoratori, nell'ambito della fungibilità delle mansioni svolte, la Società si dichiara disponibile ad effettuare la rotazione del personale sospeso o con orario ridotto.
11. Per lo svolgimento dell'attività nel periodo dell'emergenza da Coronavirus la Società conferma inoltre di attenersi alle linee guida di cui al "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto dalle Parti sociali il 14 marzo 2020.
12. Quale condizione di miglior favore, per i lavoratori sospesi o con orario ridotto ai sensi del presente accordo, la Società all'occorrenza integrerà il trattamento di Cassa integrazione erogato dall'INPS fino a raggiungere il 65% del valore della retribuzione ordinaria mensile lorda ("Integrazione"). Agli effetti del calcolo dell'Integrazione si farà riferimento alla retribuzione lorda mensile fissa ordinaria del mese di marzo 2020 (individuabile nella parte alta del cedolino paga). Per i contratti a tempo parziale, la retribuzione di riferimento per la determinazione dell'"Integrazione" spettante sarà riproporzionata in base all'orario contrattuale concordato con i lavoratori interessati.
13. Con riferimento ai lavoratori part-time, ove di miglior favore per i lavoratori interessati, l'integrazione di cui al punto 12 che precede verrà calcolata sulla media dell'orario effettivamente prestato dagli aventi diritto nei mesi di gennaio e febbraio 2020.
14. L'integrazione di cui ai precedenti punti 12 e 13 non avrà incidenza alcuna sugli istituti diretti e/o indiretti e/o differiti, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, (i) mensilità supplementari, ferie, permessi, festività, ex festività, etc., (ii) né avrà alcuna incidenza per il calcolo del TFR.
15. Quale ulteriore trattamento di miglior favore, la Società si impegna ad anticipare la corresponsione della 14esima mensilità, nella misura maturata sino al marzo 2020, con il cedolino paga del mese di aprile 2020.
16. Laddove previsto da provvedimenti governativi e/o richiesto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Parti si impegnano altresì a sottoscrivere un verbale di accordo - avente i medesimi contenuti del presente – in sede ministeriale.
17. Con la sottoscrizione del presente Verbale le Parti si danno atto reciprocamente di aver esperito e positivamente conclusa la procedura di consultazione sindacale.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano - Roma, 14 aprile 2020

Per la Società

Dott. Alessandro Andreanelli



Per la Organizzazione Sindacale

Filcams CGIL Nazionale

Fisascat CISL Nazionale

